

Linee guida

Sul trasferimento delle funzioni attinenti la promozione, la selezione e la formazione dei tutori volontari ai garanti regionali

Premessa

L'art. 11 della legge 7 aprile 2017 n. 47, *Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati* prevede l'istituzione di elenchi di tutori volontari a cui possono essere iscritti "privati cittadini selezionati e adeguatamente formati, da parte dei garanti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'infanzia e l'adolescenza". Viene inoltre stabilito che "nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano in cui il garante non è stato nominato, all'esercizio di tali funzioni provvede temporaneamente l'ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza con il supporto di associazioni esperte nel settore delle migrazioni e dei minori, nonché degli enti locali, dei consigli degli ordini professionali e delle università".

Al momento dell'entrata in vigore della predetta legge, l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza (di seguito "Autorità garante") è stata chiamata a intervenire in via temporanea in quattro regioni: Sardegna, Toscana, Abruzzo, Molise. Anche la Valle D'Aosta è priva del garante regionale, ma le attività di selezione e formazione sono state delegate al garante del Piemonte.

Il 12 luglio 2017, l'Autorità garante ha pubblicato l'avviso di selezione di aspiranti tutori volontari nelle regioni di sua competenza. Tale avviso non ha un termine di scadenza.

Nomina del garante regionale

L'Autorità garante provvede temporaneamente alle attività di selezione e formazione fino al momento in cui interviene la nomina del garante regionale. Tuttavia, al fine di garantire continuità negli adempimenti di legge, attesa anche la complessa organizzazione delle attività già in essere, è importante che l'avvicendamento avvenga in maniera graduale e sia caratterizzato da una reciproca collaborazione tra i soggetti coinvolti.

Per questo motivo, si raccomanda di attuare una disciplina transitoria di svolgimento delle competenze sussidiarie dell'Autorità garante che rispecchi quanto segue.

Nei tre mesi successivi all'assunzione dell'incarico da parte del garante regionale:

- rimane in vigore l'avviso di selezione pubblicato dall'Autorità garante, che continua a svolgere, per la regione interessata, le attività inerenti la sensibilizzazione, la formazione e la selezione degli aspiranti tutori volontari in collaborazione con il garante neo nominato;
- il garante regionale viene periodicamente informato in merito alle iniziative che l'Autorità garante, anche per il tramite dell'eventuale personale di supporto presente sul territorio, intende intraprendere sul territorio nazionale in attuazione dell'art. 11 della legge 47/2017. Nel determinare le azioni da intraprendere, l'Autorità garante si coordina con il garante regionale in uno spirito di leale e reciproca collaborazione.
- nel sito istituzionale dell'Autorità garante viene data idonea informazione in merito alla eventuale scadenza del bando per la regione interessata.

Alla scadenza dei tre mesi:

- le domande eventualmente pervenute all'Autorità garante sono ritenute irricevibili;

- i fascicoli individuali degli aspiranti tutori che alla medesima data non hanno frequentato il corso di formazione sono trasmessi al garante regionale. L'Autorità garante si impegna a dare comunicazione di tale trasmissione ai soggetti interessati;
- l'Autorità garante si impegna a completare le attività inerenti l'invio dei fascicoli degli aspiranti tutori già formati al Tribunale per i minorenni territorialmente competente.

Qualora si rendesse necessario, su richiesta del garante regionale e tramite apposito protocollo d'intesa, sarà possibile estendere temporalmente la vigenza dell'avviso di selezione dell'Autorità garante, così come le attività di selezione e formazione degli aspiranti tutori.